Accordo attuativo per lo svolgimento di tirocini formativi

tra

ARES SARDEGNA – Azienda Regionale della Salute, C.F. 03990570925, di seguito denominata "Soggetto proponente", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Pintor, con sede in Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, Selargius (Cagliari);

e

Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, con sede legale in Via Amerigo Demurtas n. 1, C.F./P.IVA 01620480911, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Trotta, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante"

Visto

- ✓ Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421.
- ✓ Visto il D.L. n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge, 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- ✓ Visto il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.
- ✓ Verificato che ai sensi dell'art. 15 del D.M. Salute 7 marzo 2006, la gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale è demandata alle Regioni o Province Autonome.
- ✓ Vista la D.G.R. n. 38/60 del 21/12/2022, Linee guida regolanti la frequenza e il riconoscimento degli incarichi convenzionali assegnati ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999 e della L. n. 52/2022.
- ✓ Vista la D.G.R. n. 25/15 del 21/12/2024, attraverso la quale venivano approvate le Linee Guida per il Funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che in questa sede s'intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.
- ✓ Preso atto che con la D.G.R. n. 33/49 del 01/07/2026, Aggiornamento delle Linee guida per il funzionamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la Giunta Regionale ha deliberato:
 - di ripartire *le funzioni, mantenendo in capo all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale la governance regionale con le funzioni di indirizzo e controllo*
 - di demandare *all'ARES gli aspetti gestionali complessivi del corso di formazione specifica in medicina generale, quali quelli di natura didattica, amministrativa e finanziaria, che quelli in riferimento all'intera gestione dei corsi triennali di formazione, a decorrere dalla data di approvazione della* citata deliberazione.
 - di dare mandato all'ARES:
 - *in relazione agli aspetti didattici di cui all'allegato denominato "Parte A - Gestione della didattica", di porre in essere quanto eventualmente necessario*

per il riordino e la semplificazione degli stessi sotto il profilo gestionale e didattico, amministrativo e finanziario;

- *per l'intera gestione dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione,*

- ✓ Verificato che il percorso formativo di che trattasi, garantisce una formazione specifica post-universitaria di base, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale e fornendo gli strumenti per il miglioramento del sistema delle cure primarie.
- ✓ Dato atto che il corso si svolge in tre anni per complessive 4800 ore, suddivise in 3200 ore di attività pratiche e 1600 ore di attività teorico-seminariali e che, al termine dello stesso percorso formativo, ai medici partecipanti viene rilasciato il "diploma di formazione specifica in medicina generale", che consente ai suddetti professionisti l'esercizio della professione di medico di medicina generale negli Stati membri della Comunità Europea, ai sensi della Direttiva 93/16/CE.
- ✓ Considerata la necessità di regolamentare la frequenza dei Medici partecipanti al corso, secondo quanto previsto dai piani formativi stabiliti dalla vigente normativa nazionale, ARES, in accordo con l'Ufficio regionale competente, deve avvalersi delle strutture delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il Soggetto proponente e il Soggetto ospitante per l'attività di tirocinio clinico e tutoraggio dei medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG).

Art. 1 – Attivazione del tirocinio

Ai sensi della normativa citata in premessa, il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto proponente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale per lo svolgimento dei tirocini previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Natura del tirocinio

1. Il tirocinio è finalizzato esclusivamente alla formazione professionale del medico in formazione nell'ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e non costituisce rapporto di lavoro, né comporta l'instaurazione di vincoli di subordinazione con il Soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività del medico in formazione si svolge presso una struttura e sotto la supervisione di un Tutor, entrambi individuati dal Soggetto ospitante in accordo con il Coordinatore del triennio didattico della Scuola. Il Tutor, supportato dal medesimo Coordinatore, assicura il corretto svolgimento dell'attività formativa e la coerenza delle stesse con gli obiettivi didattici previsti, senza assumere responsabilità gerarchica o organizzativa nei confronti del Tirocinante.

3. Il tirocinio si svolge esclusivamente per finalità formative e non costituisce attività assistenziale autonoma.
4. Il medico in formazione opera nell'ambito delle attività previste dal Progetto Formativo e sotto la supervisione del Tutor, nei limiti del proprio status di discente.
5. Per ciascun medico Tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base al presente Accordo, è predisposta una scheda individuale contenente:
 - i dati anagrafici del Tirocinante;
 - il nominativo del Tutor indicato dal Soggetto ospitante e dei suoi Delegati;
 - il nominativo del Coordinatore del triennio didattico della Scuola;
 - il Progetto Formativo recante gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso le strutture aziendali ospitanti;
 - le strutture aziendali (Dipartimenti/Servizi/Strutture) presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata e il periodo di svolgimento;
 - gli estremi delle coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni, nonché i riferimenti alla copertura INAIL;
 - la certificazione di idoneità lavorativa prodotta dal Medico Competente del proponente;
 - l'attestato di partecipazione al corso sulla "Sicurezza nei luoghi di lavoro", ex D. Lgs. 81/2008
6. Eventuali modifiche del Progetto Formativo sono concordate tra le parti mediante comunicazione scritta e costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 3 - Requisiti della sede formativa di tirocinio

Le strutture del Soggetto ospitante devono possedere i requisiti di idoneità previsti dal D.L. n. 142 del 25 marzo 1998.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto proponente

1. Il Coordinatore del triennio didattico della Scuola concorda con il Responsabile della Struttura aziendale ospitante (Dipartimento/Servizio/Struttura) i periodi temporali e i Tutor da affiancare ai medici in formazione nei periodi di tirocinio clinico.
2. Il Coordinatore del triennio didattico della Scuola deve:
 - redigere il Progetto Formativo del medico in formazione, da condividere con il Tutor clinico aziendale, in accordo con la normativa vigente;
 - comunicare i nominativi dei Tirocinanti e i periodi di inserimento ai competenti uffici delle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente;
 - monitorare e validare il tirocinio, controfirmando la valutazione del Tutor;

 - assicurare una corretta distribuzione dei tirocinanti nelle strutture sanitarie nel rispetto del regolamento del CFSMG e secondo i limiti dettati dalle disponibilità individuate dal Soggetto ospitante.
3. Il Soggetto proponente si impegna a fornire ai Soggetti ospitanti l'elenco aggiornato dei medici Tirocinanti in possesso di Giudizio di Idoneità in quanto già sottoposti a visita preventiva.
4. Il Soggetto proponente si impegna ad assolvere le spese connesse alla sorveglianza sanitaria.
5. Il Soggetto proponente si impegna a rimborsare al Soggetto ospitante le eventuali spese sostenute per gli eventuali adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici Tirocinanti.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante accoglie i medici Tirocinanti in formazione in numero compatibile con le risorse disponibili.
2. Il Soggetto ospitante applica il proprio protocollo di sorveglianza sanitaria per la valutazione della periodicità e degli eventuali rischi specifici.
3. Il Soggetto ospitante invia al Medico Competente del Soggetto proponente gli aggiornamenti dei Giudizi di Idoneità effettuati dal proprio Medico Competente.
4. Il Soggetto ospitante individua le strutture ospedaliere e territoriali.
5. Il Soggetto ospitante individua i rispettivi Tutor associati alle strutture ospedaliere e territoriali di cui al precedente punto;
6. Il Soggetto ospitante comunica agli uffici delle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente l'elenco delle strutture ospitanti disponibili e la loro collocazione, oltre all'elenco dei Tutor designati.

Il Soggetto ospitante, nell'ambito della propria organizzazione ospedaliera e, nel caso di Aziende Sanitarie Locali, anche territoriale, individua le sedi disponibili per le discipline di cui al successivo art. 6 e i professionisti ritenuti idonei a svolgere il ruolo di Tutor clinico.

Il Soggetto ospitante produce un elenco delle sedi e dei Tutor clinici disponibili recante le informazioni di seguito riportate:

- ✓ Cognome
- ✓ Nome
- ✓ Codice fiscale
- ✓ Tipologia di specializzazione medica
- ✓ Dipartimento/Servizio/Struttura di appartenenza
- ✓ Indirizzo del Dipartimento/Servizio/Struttura di appartenenza
- ✓ Indirizzo e-mail
- ✓ Recapito telefonico

Tale elenco di informazioni è trasmesso dal Soggetto ospitante alle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente di Cagliari (fsmg.cagliari@aressardegna.it) e di Sassari

(fsmg.sassari@aressardegna.it), che provvedono ad inserirle nell'apposito albo presente nella piattaforma informatica dedicata alla Scuola.
Al fine di consentire l'efficace pianificazione delle attività di tirocinio clinico previste per i medici in formazione, entro la fine del mese di luglio di ogni anno il Soggetto ospitante aggiorna le informazioni di cui al precedente capoverso eliminando, ovvero aggiungendo, eventuali sedi e Tutor clinici disponibili.
Gli stessi uffici delle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente, in caso di nuovi ingressi o per eventuali ulteriori cause che possano compromettere la corretta erogazione delle attività didattiche, potranno richiedere al Soggetto ospitante che i suddetti elenchi siano prontamente aggiornati.

Art. 6 - Discipline e numero di Tutor richiesti

Di seguito viene indicato il numero <u>minimo</u> dei Tutor da reclutare.

DISCIPLINE	Tutor Ospedalieri	Tutor Territoriali
MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO (MEDICINA INTERNA) **Discipline mediche richieste:** • **Medicina Interna;** • **Geriatria;** • **Diabetologia;** • **Pneumologia;** • **Gastroenterologia;** • **Oncologia Medica;** • **Psichiatria;** • **Neurologia**	**n. 3 per disciplina**	**n. 3 per disciplina**
CHIRURGIA	**n. 3**	**n. 3**
PEDIATRIA	**n. 3**	**n. 4**
MEDICINA DEL LAVORO	**-**	**n. 2-**
MEDICINA PREVENTIVA/MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI	**n. 3**	**n. 3**
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	**n. 3**	**n. 3**
PRONTO SOCCORSO	**n. 3**	**-**

Art. 7 - Obblighi dei Tutor individuati

1. Supervisionare, coordinare e garantire la corretta frequenza del medico Tirocinante assegnato.
2. Raccogliere le presenze e monitorare le attività svolte durante il tirocinio secondo le modalità definite dalla competente Segreteria di Polo Didattico del Soggetto proponente.

3. Validare le attività svolte secondo le modalità definite dalla competente Segreteria di Polo Didattico del Soggetto proponente.
4. Valutare il tirocinio e riportare il giudizio sul libretto del medico Tirocinante secondo le modalità definite dalla competente Segreteria di Polo Didattico del Soggetto proponente.
5. Validare il raggiungimento del monte ore previsto e il raggiungimento degli obiettivi formativi individuali richiesti, a conclusione del tirocinio svolto, esprimendo un giudizio finale.
6. Stabilire e garantire una costante collaborazione con il Coordinatore del triennio didattico della Scuola e gli uffici delle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente.

Art. 8 - Obblighi dei Medici tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio il medico in formazione è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
2. seguire le indicazioni del Tutor e rispettare i regolamenti aziendali;
3. frequentare le strutture previste nei periodi assegnati;
4. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
5. mantenere la necessaria riservatezza, anche al termine del tirocinio, in merito ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
6. redigere relazioni periodiche sull'attività svolta, ove richieste, nonché una relazione finale al termine del tirocinio, da trasmettere al Coordinatore del triennio didattico della Scuola, agli uffici delle Segreterie di Polo Didattico del Soggetto proponente ed al Soggetto ospitante secondo le modalità stabilite, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 368/1999.

Art. 9 - Compensi dei Tutor

1. Ciascun Tutor, la cui attività dovrà essere svolta esclusivamente durante il regolare orario di servizio, riceverà un compenso orario omnicomprensivo, per ogni medico Tirocinante assegnato, pari a € 5,16 per ogni ora di tirocinio assegnato svolto in orario di servizio.
2. Di norma saranno assegnati ad ogni Tutor tre tirocinanti per periodo di tirocinio. In casi particolari potrà essere concordata con il Coordinatore del triennio didattico della Scuola l'assegnazione di un numero variabile di tirocinanti inferiore a tre unità per periodo di tirocinio.
3. La competente Segreteria di Polo Didattico del Soggetto proponente invierà al Tutor una lettera formale d'incarico, unitamente ai singoli progetti formativi individuali, redatti dal Coordinatore del triennio didattico della Scuola relativamente ai discenti assegnati.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. Il medico in formazione deve stipulare un'assicurazione per i rischi professionali.
2. Il Soggetto proponente copre i tirocinanti con polizza INAIL.
3. In caso di infortunio, il medico Tirocinante deve informare tempestivamente la Direzione Sanitaria dell'Azienda ospitante ed il competente ufficio della Segreteria di Polo Didattico del Soggetto proponente.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

1. Le parti si impegnano a rispettare il D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Il Soggetto proponente garantisce la formazione obbligatoria dei tirocinanti in materia di sicurezza prima dell'avvio dei tirocini e, in ogni caso, assicura la presenza e l'operato di medici Tirocinanti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
3. Il Soggetto ospitante garantisce l'informazione e l'addestramento previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008, ove necessario.
4. Il Soggetto ospitante fornisce le misure di protezione e i dispositivi di sicurezza necessari.

Art. 12 - Certificato di idoneità alla mansione specifica

Premesso che la Determinazione RAS n. 215 del 19/05/2017 approva il modello per l'affidamento unico del servizio di redazione ed attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico Competente, considerati anche gli obblighi imposti al Datore di Lavoro e al Medico Competente dagli articoli 18, 25, 39 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che l'art. 2, comma 1, lett. a) del medesimo decreto equipara i Tirocinanti ai lavoratori facendo assumere al Soggetto ospitante i poteri e i doveri del Datore di Lavoro, limitatamente alla tutela della salute e sicurezza nei loro confronti, si ritiene necessario garantire l'uniformità delle prestazioni sanitarie preventive e periodiche sui Tirocinanti in formazione operanti sia all'interno dei presidi sanitari pubblici sia presso gli studi medici convenzionati territoriali.

Per quanto espresso in premessa, assunto che i destinatari delle prestazioni sanitarie oggetto del presente articolo sono esclusivamente i medici Tirocinanti regolarmente iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ed assegnati ai rispettivi Poli Didattici di Cagliari e Sassari, si conviene e stipula che:

- il Medico Competente del Soggetto proponente applica il protocollo relativo al rischio biologico, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, in particolare:
 - esecuzione visita preventiva;
 - valutazione esami ematici (emocromo con formula, asl/alt, gamma GT, glicemia, creatininemia, colesterolo totale);

 - valutazione markers HBV (HBsAg, anti-HBs, anti-HHBc), HCV;
 - valutazione test tubercolinico e/o quantiferon (ove necessario);
 - rilascia il Giudizio di Idoneità (Giudizi di Idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea/permanente alla mansione specifica);
- ogni singola Azienda ospitante, se ritenuto necessario, applica il proprio protocollo per la valutazione della periodicità e degli eventuali rischi specifici. Gli aggiornamenti dei Giudizi di Idoneità effettuati dal Medico Competente dei Soggetti ospitanti devono essere inviati al Medico Competente del Soggetto proponente;
- relativamente alla gestione della Documentazione, il Medico Competente del Soggetto proponente:
 - istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni medico in formazione, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni medico in formazione, sulla base degli eventuali accertamenti eseguiti dal Medico Competente dei Soggetti ospitanti;
 - custodisce le cartelle sanitarie e di rischio negli archivi del proprio Ambulatorio (con salvaguardia della privacy e del segreto professionale);
 - mette a disposizione ogni documentazione ritenuta necessaria dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria del Soggetto ospitante.

Gli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria sono a carico del Soggetto proponente.
Il Soggetto proponente rimborsa al Soggetto ospitante le eventuali spese necessarie sostenute per gli ulteriori adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici Tirocinanti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali e segreto professionale

1. Il trattamento dei dati è conforme alla normativa vigente, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della Convenzione.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività di tirocinio clinico, il medico Tirocinante in formazione potrà venire a conoscenza e trattare dati personali e dati relativi alla salute dei pazienti, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Il trattamento dei dati dei pazienti avviene esclusivamente per finalità di cura, assistenza sanitaria e formazione professionale, sotto la diretta supervisione del Tutor e nell'ambito delle attività previste dal Progetto Formativo.
4. Il medico Tirocinante in formazione opera quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, e riceve specifiche istruzioni dal Soggetto ospitante.
5. Il medico Tirocinante in formazione è tenuto altresì a:
 - ✓ trattare esclusivamente i dati strettamente necessari allo svolgimento delle attività formative;

- ✓ rispettare il segreto professionale e d'ufficio;
- ✓ non estrarre, copiare, registrare o diffondere dati personali o sanitari al di fuori dei sistemi e delle procedure autorizzate;
- ✓ non utilizzare i dati per finalità diverse da quelle formative e assistenziali.

L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla conclusione del tirocinio.

Il Soggetto ospitante assicura che il medico Tirocinante in formazione riceva un'adeguata informazione e formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, in conformità alla normativa vigente.

Art. 14 - Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente per successivi periodi di pari durata, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle Parti entro sei mesi dalla scadenza. In caso di recesso, restano ferme le attività in corso fino alla loro naturale conclusione.

Art. 15 - Foro competente

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e alle Linee Guida approvate con DGR n. 38/60 del 21/12/2022.